

Codice DB0814

D.D. 9 aprile 2013, n. 191

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32. Autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione di interventi nelle zone sottoposte a vincolo. Procedura ai sensi del D.P.R. n. 139/2010.

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, attribuisce l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo codice;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”, che delega ai Comuni, dotati di Commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a vincolo di tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell’art. 3 della stessa legge, per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione,

visto l’articolo 146 del d.lgs. 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a vincolo di tutela;

constatato che ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 32/2008 l’intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza della Regione,

considerato che per l’intervento indicati nell’elenco B (allegato quale parte integrante della presente determinazione) è stata predisposta la relazione, con proposta di parere, regolarmente inviata al Soprintendente per l’acquisizione del parere vincolante;

verificato che i quarantacinque giorni previsti dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente risultano decorsi senza che il medesimo abbia reso il parere vincolante secondo quanto previsto al comma 8 dell’art. 146;

verificato inoltre che, in assenza di convocazione di conferenza resa possibile dal comma 9 dell’art. 146, sono comunque decorsi gli ulteriori quindici giorni previsti senza che il Soprintendente abbia reso il prescritto parere;

considerato quindi che in base allo stesso comma dell’art. 146, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, l’amministrazione competente deve provvedere sulla domanda di autorizzazione;

accertato che i sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente sono trascorsi senza che il medesimo abbia reso il prescritto parere;

constatato che la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale, dà piena attuazione ai principi stabiliti dal decreto legislativo. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di pubblico impiego, ed in particolare a quello fondamentale di separazione tra attività di indirizzo e controllo ed attività di

gestione, con la conseguente attribuzione alle competenti strutture regionali del potere di emanare i provvedimenti relativi;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004 Parte III;
vista la legge regionale 32/2008;
vista la legge regionale 23/2008, art. 17, comma 3, lettera i;

determina

- di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere obbligatorio e vincolante e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

- di autorizzare ai sensi dei commi 5 e 9 dell'art.146 del d.lgs. 42/2004 e della normativa regionale vigente sopra richiamata, l'esecuzione degli interventi indicati nell'elenco B che si allega quale parte integrante della presente determinazione e secondo le indicazioni tecniche delle relazioni conservate agli atti del Settore, che si intendono qui integralmente recepite.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Osvaldo Ferrero

Allegato

ELENCO B - Autorizzazioni paesaggistiche ai sensi Art. 146 del D.lgs. 42/2004 e L.R. n. 32/2008. Pratiche con esito favorevole con condizioni

1) GUARDABOSONE

Progetto per l'installazione di un nuovo impianto di telefonia cellulare da realizzarsi presso il campo sportivo del comune di Guardabosone (VC), individuato in mappa al foglio 10, mappale 269

Richiedente: WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.